

Relazione illustrativa

Premessa

L'articolo art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali.

È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente.

Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».

Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l'organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d'ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d'impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull'ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all'assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l'organo giurisdizionale liquiderà il compenso d'ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l'accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l'ipotesi di liquidazione d'ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l'organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso.

Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso.

Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».

Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1».

Ne consegue che:

- i)* la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell'accordo già enucleabile dall'art. 2233 c.c., in incipit del primo comma;
- ii)* in mancanza di accordo, e a seguito dell'abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: *a)* non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e *b)* esclude implicitamente la necessità, per l'organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l'associazione professionale» cui si riferisce l'art. 2233 c.c.;
- iii)* i punti di riferimento in sede giurisdizionale divengono quindi: importanza e complessità dell'opera e, implementando la chiave sistemica dell'art. 9 rispetto all'ultimo inciso del secondo comma dell'art. 2233 c.c., il pregio della stessa, che riflette in termini giustificativi il razionale rilievo del decoro della professione.

Il presente decreto – a natura evidentemente regolamentare stanti i caratteri di generalità e astrattezza delle previsioni che deve contenere – non può quindi riprendere la logica tariffaria della rigida predeterminazione di griglie liquidatorie, ma, orientando in modo tendenzialmente omogeneo la funzione giurisdizionale in relazione ai generali principi di ragionevolezza e univocità suum tribuere, offre alla stessa «parametri» e non più «tariffe».

Questa differenza impone un ruolo centrale alla valutazione latamente giudiziale del caso concreto, con conseguenti rilevanti forbici di implementazione dei parametri numerici comunque ritenuti utili alla suddetta funzione di orientamento, ed esclusione di ogni inderogabilità, minima e massima, delle soglie individuate ai fini di un'applicazione cui «di regola», ma senza alcun vincolo, si guida l'organo giurisdizionale stesso.

La descritta impostazione risulta l'unica che rispetta non solo la differenza altrimenti vanificata tra «parametro» e «tariffa», ma anche, e contestualmente, la manifesta valorizzazione dell'accordo, e cioè del mercato, operata dalla novella del 2012, attesa la conseguente induzione all'accordo che, all'opposto, con la rigidità delle tariffe, è stato strutturalmente disincentivato.

Le professioni interessate, poiché sottoposte all'alta vigilanza del Ministero della giustizia, sono state suddivise nelle seguenti categorie: avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai, professionisti dell'area tecnica, altre professioni vigilate.

Al capo I sono state dettate alcune norme generali, la cui esplicazione può ora trovare base per una migliore comprensione.

All'articolo 1 si enuncia dunque che in ogni caso in cui l'organo giurisdizionale – fuori dei vincoli derivanti da un accordo – debba liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi successivi, esso si attiene alle disposizioni del decreto, applicate anche per via di analogia interna. Quanto a quest'ultima ipotesi si può pensare all'ipotesi dell'avvocato cui si debba liquidare il compenso, nei presupposti sopra descritti, per la sua attività di revisore contabile, per cui l'organo giurisdizionale potrà utilizzare analogicamente i parametri previsti per i revisori contabili, sistematicamente più contigui a quelli per la generica attività stragiudiziale forense.

Aderendo al suggerimento del Consiglio di Stato si è soppresso, perché sovrabbondante, il doppio riferimento all'analogia contenuto nel comma 1, primo periodo, dell'art. 1, ipotizzato – come indicato nell'iniziale relazione illustrativa – per alludere alla possibilità di applicazione analogica delle norme decretali anche in via "interna" al medesimo regolamento (si pensi a segmenti dell'attività professionale non espressamente normati), e non solo, nella ricorrenza dei presupposti perché operi l'analogia, con riferimento a fattispecie "esterne" al perimetro oggettivo normato (si pensi a nuove competenze, e quindi attività, della singola professione, aggiunte da successiva normativa). Si condivide, però, l'assunto che la conclusione può essere egualmente raggiunta senza duplicazione del riferimento all'analogia.

Nei compensi – che pure ricomprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, non escluse le attività accessorie alla stessa – non sono incluse le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, anche quella concordata in modo forfettario (si pensi alla voce "spese forfettarie" propria di molte precedenti tariffe). Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. Logicamente, i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

Il Consiglio di Stato suggerisce di modificare l'art. 1 comma 2 nel senso di specificare che il compenso, unitario e onnicomprensivo, comprende anche le spese, ferma restando la possibilità di indicarle in modo distinto come componente del compenso stesso.

Nel parere si rinviene base normativa per questo assunto nell'art. 9, comma 4, del citato d.l. n. 1 del 2012, come convertito, in cui, al penultimo periodo, si enuncia che il compenso va pattuito «indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».

Non si condivide l'assunto e, pertanto, non è stata accolta l'osservazione. Nella norma in parola la locuzione "spese" è utilizzata in senso lato all'evidente finalità di indurre a formulazioni chiare e compiute del preventivo, e non per snaturare il concetto di compenso che, come tale, sul piano logico prima che giuridico, è da sempre distinto da quelle.

L'art. 9 comma 4 menzionato, infatti, riguarda il ben diverso caso del compenso pattuito. Caso in cui, logicamente, può ipotizzarsi e pretendersi che l'accordo si estenda al computo o meno delle spese, tipicamente forfettarie, ovvero alle modalità di quel computo. Il precetto mira cioè a contenere al massimo le asimmetrie informative ma, appunto, in una cornice negoziale e negoziata.

È evidente che quando invece l'accordo e, ancor prima, la negoziazione non vi siano stati, l'organo giurisdizionale liquiderà le spese in base alle prove – e quindi, tipicamente, liquiderà quelle documentate – non esistendo alcun parametro che le possa surrogare. Si pensi alle spese di trasferta che possono esservi o meno, possono crescere, come costi, a seconda delle urgenze e distanze, e di cui l'organo giurisdizionale non potrà che accogliere la domanda di liquidazione

non già in base a non meglio precisati né precisabili, e dunque arbitrari, parametri, ma solo ed esclusivamente, mancando la pattuizione che le riguarda, a fronte di quello che effettivamente risulta, secondo i principi generali e primari che sovrintendono l'attività giurisdizionale, qui naturalmente non derogabili.

Di quanto appena detto vi è anche un'inequivoca, anche se indiretta, conferma normativa: il concetto di compenso cui l'art. 9 fa riferimento al comma 4 è, difatti, letteralmente comprensivo di tutte le voci di «costo» (del servizio professionale), quali gli «oneri e contributi», confermando che si ha riguardo a una categoria solo latamente e quindi impropriamente qualificata «compenso» nel senso di corrispettivo.

L'art. 9 comma 4, cioè, menziona voci, come quelle appena menzionate, per cui neppure astrattamente sarebbe ipotizzabile alcun parametro. E se, riguardo a quelle voci, si tratta di componenti del «costo» discendenti e regolati da altre norme, nel caso delle spese di tratta di segmenti del «costo» che l'organo giurisdizionale deve liquidare, parimenti in forza di altre norme di legge, in base alle risultanze, se non ne risulti concordata l'imputazione in ragione del fatto che si tratta di componente disponibile del costo medesimo.

Naturalmente ciò non toglie che l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, comprensivo delle spese, non possa costituire elemento di valutazione negativa dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. In questo senso, accogliendo una specifica osservazione del Consiglio di Stato, si è aggiunto un apposito comma all'art. 1, per l'ipotesi in cui, appunto, nel corso del procedimento non sia emersa prova in merito all'assolvimento degli obblighi informativi di cui costituisce sintesi il preventivo di massima.

Proseguendo nell'illustrazione dell'articolato, si stabilisce poi che nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Va nuovamente rammentato, pure sul punto, che la liquidazione cui si riferisce il decreto è conseguente non a una prestazione latamente imposta come quella, ad esempio, di un consulente tecnico d'ufficio, ma fiduciaria, e in cui, però, le parti non hanno previamente voluto accordarsi sul corrispettivo.

Si aggiunge che quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a un solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

Per le incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

Infine una norma più ricognitiva che costitutiva che costituisce una fondamentale ricaduta del superamento delle tariffe: in nessun caso, come già si anticipava, le soglie numeriche indicate per la liquidazione, di regola, del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Va qui rilevato che il Consiglio di Stato ha evidenziato che la scelta, espressamente qualificata come legittima, effettuata dall'amministrazione di prevedere, quali parametri, anche forbici percentuali operanti su valori medi di liquidazione, innescherebbe un rischio di riedizione surrettizia delle griglie tariffarie. Il Consiglio ha pertanto proposto di eliminare qualsiasi riferimento in particolare alle diminuzioni minime, anche se appare evidente che dovrebbe trarsi la medesima conclusione per il simmetrico tetto massimo.

Non si condivide l'osservazione, che, pertanto, non è stata accolta.

Messa da parte la pur rilevante considerazione che, così facendo, fattispecie come le liquidazioni dei compensi forensi per le assistenze legali dei soggetti in gratuito patrocinio avrebbero più che probabili, significative e attualmente insostenibili ricadute negative per la finanza pubblica (venendo meno il parametro minimo di riferimento, sia pure derogabile), va rimarcato con forza che privando l'organo giurisdizionale di forbici di oscillazione dei valori medi di liquidazione, si innescherebbe un altro e ben più consistente rischio: quello di appiattare le liquidazioni giudiziali sul valore medio di liquidazione, rimasto unico e del tutto anelastico parametro certo di riferimento. Il tutto, per un verso, con l'alto rischio di pregiudizio dell'unicuique suum tribuere, per altro verso, con l'alto rischio di deviazioni disomogenee nelle liquidazioni giudiziali, che non potrebbero considerarsi un obiettivo da perseguire, e, per altro verso ancora, con serio rischio di conseguente incremento del contenzioso.

La soppressione delle forbici anche solo orientative, cioè, non potrebbe che avere come effetto quello di irrigidire il valore medio di liquidazione, privandolo dei dati che ne segnano il significato ponderale, nella logica della liquidazione per fasi di attività, del compenso professionale. Si avrebbe così la più che alta probabilità di offrire allo stesso mercato un segnale marcatamente rigido, laddove la logica dei parametri, rapportata al superamento delle tariffe in chiave di liberalizzazioni e promozione della concorrenza, si ritiene debba fare proprio dell'elasticità un dato distintivo volto a indurre al puntuale accordo sul compenso (e le spese) il professionista e il cliente che fruisce del suo servizio.

Il tutto si iscrive, del resto, come sembra opportuno tornare a sottolineare, in una logica, esplicitata normativamente, di piena derogabilità delle forbici stesse, costituenti mera "fascia di orientamento" per l'organo giurisdizionale.

Il Capo III del decreto contiene disposizioni concernenti i dottori commercialisti e gli esperti contabili, quali professionisti iscritti in unico albo.

Anche per questa categoria professionale l'abrogato sistema tariffario è stato sostituito secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, in base a criteri di semplificazione dell'attuale assetto regolamentare e tenendo conto della finalità di formazione dei parametri, destinati ad essere utilizzati esclusivamente nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. La finalità della determinazione dei parametri connoterà anche in questo caso il contenuto del decreto, consentendo all'organo giurisdizionale un ampio spettro di discrezionalità nella valutazione dell'opera del professionista e spingendo, indirettamente, a una regolazione negoziale preventiva del compenso che sottragga il cliente (e lo stesso professionista) al rischio di incertezze.

L'attuale regolamento recante la disciplina degli onorari per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, contenuta nel decreto del Ministro della giustizia del 2 settembre 2010, n. 169, distingue macrocategorie di voci che compongono la retribuzione nel suo complesso. Il compenso, secondo la tariffa oggi abrogata (e salva sempre la sua limitata applicazione temporanea per effetto del regime transitorio), è strutturato in rimborsi di spese, indennità, onorari specifici (determinati unitariamente in relazione all'esecuzione dell'incarico), onorari graduali (determinati con riferimento al costo delle singole prestazioni), onorari preconcordati e onorari a tempo. In molti casi dette componenti del compenso sono cumulabili e le singole voci sono determinate attraverso l'applicazione di criteri generali per la determinazione degli importi (natura, caratteristiche, durata e valore della pratica), nonché di criteri specifici (quali l'eccezionale importanza, complessità o difficoltà della pratica, le condizioni d'urgenza, l'esercizio della professione in un comune con un certo numero di abitanti, l'incarico conferito a una pluralità di professionisti, gli incarichi connessi tra loro conferiti da più clienti, l'incarico non giunto a compimento, l'incarico già iniziato da altri professionisti, il concorso del cliente o di terzi alla definizione della pratica). La particolare complessità del sistema tariffario in via di superamento è poi ulteriormente accentuata dalle previsioni di onorari specifici calibrati su una dettagliata individuazione delle singole attività di possibile competenza professionale dei dottori commercialisti e delle categorie iscritte nel medesimo albo (l'attuale tariffa individua le attività professionali, per le quali competono onorari specifici, nel capo III del decreto n. 169/2010, ripartito in 13 sezioni e composto di 28 articoli).

La proposta normativa qui illustrata mira a perseguire l'obiettivo primario della semplificazione degli strumenti idonei a consegnare all'organo giurisdizionale parametri di massima non vincolanti per la liquidazione giudiziale. A tal fine secondo l'intervento normativo proposto:

- è eliminata la distinzione tra rimborsi spese, indennità ed onorari e, all'interno di questa categoria, tutte le ulteriori distinzioni richiamate (secondo il modello generale del decreto, il compenso ha una sua struttura unitaria ed onnicomprensiva);
- sono ridotte a 11 le tipologie di attività per le quali sono previsti parametri per la determinazione del compenso (opera in via residuale l'analogia per le attività non previste);
- sono razionalizzati e ridotti i criteri per la determinazione del valore delle pratiche.

L'ulteriore obiettivo di rimettere all'organo giurisdizionale parametri applicabili di regola in sede di liquidazione, secondo limiti ampi di valutazione, è specificamente perseguita, anche per gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, mediante la previsione che stabilisce la ripartizione in scaglioni progressivi del valore della pratica e l'applicazione di una forbice percentuale (da un minimo ad un massimo) da calcolare sul predetto valore. In altri termini, all'interno dello stesso scaglione è possibile che il compenso possa essere determinato in un range percentuale nell'ambito del quale di regola si colloca il giudizio di liquidazione dell'organo giurisdizionale avuto riguardo ai parametri generali che connotano ulteriormente la prestazione. In applicazione dei parametri generali di cui all'art. 17 comma 1, sono in ogni caso possibili più ampie variazioni, posta la derogabilità dei parametri numerici, aventi valore meramente orientativo.

Il Capo III, che comprende gli articoli da 15 a 29, è ripartito in due sezioni, la prima contenente disposizioni generali, la seconda concernente la individuazione di parametri di dettaglio per ognuna delle tipologie di attività professionali.

Ferma l'applicazione delle regole generali contenute nell'articolo 1 del regolamento illustrato, l'articolo 15, che apre la sezione prima, individua le seguenti attività svolte da dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili:

- a) amministrazione e custodia;
- b) liquidazioni di azienda;
- c) valutazioni, perizie e pareri;
- d) revisioni contabili;
- e) tenuta della contabilità;
- f) formazione del bilancio;
- g) operazioni societarie;
- h) consulenza ed assistenza contrattuale ed economico-finanziaria;
- i) assistenza in procedure concorsuali;
- l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
- m) funzione di sindaco di società.

La necessità di mantenere una essenziale distinzione delle singole attività del professionista in questione deriva dal fatto che a ciascuna di esse corrisponde l'applicazione di parametri specifici idonei a costituire, in ragione della peculiarità della prestazione, una differenziata base di calcolo, non omologabile per tutte le ipotesi.

Il secondo comma dell'articolo 15 richiama la regola generale dell'applicazione analogica dei parametri nel caso in cui debba essere liquidato il compenso del professionista per prestazioni non comprese nell'elenco delle attività disciplinate.

L'articolo 16 contiene definizioni necessarie a determinare la portata di alcuni criteri (componenti positivi di reddito lordo, attività, passività, ecc.) sulla scorta dei quali determinare il valore della pratica, quale parametro generale di base.

Al valore della pratica, l'articolo 17 aggiunge altri parametri generali quali: l'importanza, difficoltà, complessità della pratica; le condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; i risultati ed i vantaggi ottenuti dal cliente; l'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; il pregio dell'opera prestata.

Il comma 2 dell'articolo 17 introduce la norma generale per la determinazione del compenso, secondo la quale il valore della pratica è determinato, per le singole attività del professionista, in base ai criteri specificati nella sezione seconda del capo. La liquidazione avviene poi applicando al valore come determinato le percentuali previste nella tabella allegata al decreto. Tali percentuali, per ogni scaglione di valore, sono previste secondo una forbice minimo-massimo, che di regola l'organo giurisdizionale considera quale parametro di riferimento ai fini della liquidazione.

L'articolo 18 definisce i limiti orientativi entro cui far operare il parametro della complessità della prestazione, prevedendo una maggiorazione sino al 100% in caso di prestazione complessa ed una riduzione sino al 50% per le prestazioni che vengano effettuate senza particolare impiego di risorse, speditamente e in assenza di questioni rilevanti.

La sezione seconda (articoli da 19 a 29) raccoglie disposizioni aventi struttura analoga. In ciascuna di esse è individuato il criterio per la determinazione del valore della pratica in relazione all'attività considerata, secondo il seguente elenco:

- a) amministrazione e custodia: sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività;
- b) liquidazioni di azienda: totale dell'attivo realizzato e passivo accertato;
- c) valutazioni, perizie e pareri: valore risultante dalla perizia o dalla valutazione;
- d) revisioni contabili: componenti positivi di reddito lordi, attività e passività;
- e) tenuta della contabilità ordinaria: componenti positivi di reddito lordi, attività e passività;

- e.1) tenuta della contabilità semplificata: componenti positivi di reddito lordi;
- f) formazione del bilancio: componenti positivi di reddito lordi, attività e passività;
- g) operazioni societarie consistenti in costituzioni di società e variazioni successive: capitale sottoscritto;
- g.1) operazioni societarie consistenti in fusioni, scissioni ed altre: totale delle attività delle situazioni patrimoniali;
- h) consulenza ed assistenza contrattuale: corrispettivo pattuito;
- h.1) consulenza ed assistenza per la stipulazione di mutui e finanziamenti: capitale mutuato o erogato;
- h.2) consulenza ed assistenza economico-finanziaria: capitali e valori finanziari;
- i) assistenza in procedure concorsuali: totale delle passività;
- l) rappresentanza tributaria: importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
- l.1) consulenza tributaria: importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
- m) funzione di sindaco di società: sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività.

Ciascun articolo della sezione seconda richiama, per la concreta individuazione delle percentuali applicabili ai valori della pratica come determinati, gli specifici riquadri della tabella allegata, dove sono espresse le percentuali orientative minime e massime da sviluppare di regola in sede di liquidazione giudiziale.

All'articolo 28, comma 1, per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse, si prevede (attraverso il richiamo del riquadro 10.1.1. della tabella) l'applicazione, di regola, di un compenso fisso, in considerazione della impossibilità di individuare, in tale contesto, un criterio medio di riferimento, che risulterebbe altrimenti del tutto arbitrario.

Per l'attività di sindaco di società (articolo 29) sono previste riduzioni in relazione all'ipotesi di società di semplice amministrazione di beni immobili o di società dedicate al solo godimento di beni (comma 2). Di contro, maggiorazioni sono ragionevolmente stabilite per l'ipotesi del sindaco unico e per la carica di presidente del collegio sindacale (comma 3).

Quanto agli sviluppi numerici della tabella va rilevato che essi sono stati ricavati attingendo dai valori delle tariffe abrogate, ma di recente adozione, cosicché gli attuali scaglioni di valore e le percentuali applicabili consentono di giungere a liquidazioni perequate rispetto ai valori attuali, salvi i diversi, semplificati criteri di determinazione dei compensi e l'elasticità stessa del giudizio di liquidazione oggi affidato all'organo giurisdizionale sulla base dei parametri voluti dalla legge.

Notai

Il ricorso ai parametri, anche per i notai, è concepito come ipotesi residuale e non fisiologica (la circostanza che sia l'organo giurisdizionale il solo destinatario dei predetti, evoca palesemente la patologia del rapporto tra professionista e cliente). Anche in questo caso, naturalmente, nella sua attività liquidatoria l'organo giurisdizionale potrà farne ricorso "di regola", non necessariamente, e soprattutto sono individuate fasce parametriche anche numeriche in modo tale da consentire margini di discrezionalità particolarmente ampi, così da indurre le parti a preferire senz'altro l'accordo sulla determinazione del compenso.

Art. 30. Descrive come è strutturato, in linea generale, il compenso l'attività professionale del notaio.

Tenuto conto di quanto illustrato in premessa e richiamata l'attenzione sulla circostanza che il "parametro" al quale l'organo giurisdizionale si rapporta in sede di liquidazione è qualche cosa di profondamente diverso dalla "tariffa", con la quale non deve essere confuso, né deve prestarsi a fungere da "tariffa mascherata", si è ritenuto di distinguere nell'ambito dell'attività professionale del notaio, macro categorie sulla base dell'oggetto del negozio.

Sono state quindi individuate cinque macro categorie di atti: quella degli atti aventi ad oggetto beni immobili; quella degli atti aventi ad oggetto beni mobili (inclusi i beni mobili registrati: specificazione che si ritiene opportuna, posto che, spesso, sotto il profilo normativo, tale tipologia di beni è assimilata agli immobili); quella avente ad oggetto atti societari.

Per atti societari si intendono tutti quegli atti che attengono tipicamente alla vita della società: costituzione, modifica, trasformazione della società (incluse, quindi, scissioni e fusioni).

Gli atti di valore indeterminato o indeterminabile, nonché quelli che non possono essere ricondotti a una delle categorie sopra individuate, formano la macro categoria degli "altri atti".

Si è ritenuto opportuno precisare, al fine di evitare equivoci, che anche la attività di autenticazione della sottoscrizione, ove sia la sola prestazione professionale richiesta al notaio, rientra nella categoria degli "altri atti".

Per le prestazioni di garanzia reale o personale, il compenso è calcolato in percentuale sull'ammontare del credito garantito: la forbice dell'aumento o diminuzione in percentuale è volutamente ampia e senza determinazioni di scaglioni ma con l'indicazione del solo limite massimo di € 400.000 di credito garantito: oltre tale importo, la liquidazione avverrà sulla base dei parametri generali e cioè, a titolo esemplificativo, della difficoltà e complessità dell'atto, dell'impegno profuso, del tempo impiegato.